

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1741

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
(CIAMPI)

e dal **Ministro delle finanze**
(GALLO)

di concerto col **Ministro del tesoro**
(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993,
n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di
natura tributaria e del contributo a favore del Servizio
sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi
criminosi di Roma e di Firenze

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Relazione tecnica	»	5
Decreto-legge	»	6

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, ha differito al 20 dicembre 1993 la scadenza dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei soggetti colpiti dai noti eventi criminosi verificatisi a Roma (via Ruggero Fauro) e a Firenze (via dei Georgofili e via Lambertesca), rispettivamente il 14 ed il 27 maggio 1993.

Al fine di evitare che allo scadere del 20 dicembre 1993 vengano a concentrarsi nei confronti dei contribuenti interessati tutti i versamenti non effettuati in virtù del differi-

mento concesso, il decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, stabilisce tempi e modalità per il recupero dei tributi suddetti.

Il provvedimento, per obiettive esigenze di equità, riguarda i soggetti colpiti dagli attentati avvenuti sia a Firenze che a Roma, nella considerazione che entrambe le situazioni sono state disciplinate con riferimento agli obblighi tributari dei soggetti stessi dal predetto decreto-legge n. 186 del 1993 e chiarisce che la decorrenza del differimento accordato coincide con la data in cui si sono verificati gli eventi criminosi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi crimonosi di Roma e Firenze.

RELAZIONE TECNICA

Lo slittamento dal 1993 al 1994 delle entrate fiscali e contributive è valutabile complessivamente in 8 miliardi di lire circa.

Gli oneri finanziari per il 1993, conseguenti a tale slittamento, sono valutati in 300 milioni di lire circa.

Decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1993.

Modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 luglio 1993, n. 219;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti le modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I soggetti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi a Roma e a Firenze, rispettivamente, il 14 maggio 1993 ed il 27 maggio 1993, per i quali è stato disposto con decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, devono corrispondere, senza il pagamento degli interessi, le somme dovute e non versate per effetto del differimento stesso, decorrente dalle date sopra indicate, secondo le modalità e le scadenze sotto elencate:

a) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative alle liquidazioni periodiche i cui termini scadevano nel periodo di differimento, devono essere comprese nella dichiarazione relativa all'anno 1993 e l'imposta dovuta sulla base della dichiarazione stessa

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deve essere corrisposta in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 5 marzo 1994 ed il 5 settembre 1994;

b) i versamenti delle imposte sui redditi relativi alla dichiarazione per il periodo di imposta 1992, devono essere effettuate in due rate, di pari importo, da corrispondere, rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 settembre 1994. Gli acconti relativi al periodo di imposta 1993 devono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994;

c) le ritenute alla fonte non versate nel periodo per il quale è stato disposto di differimento devono essere ripartite in quattro rate trimestrali, scadenti:

1) per i soggetti colpiti degli eventi di Roma, tra il 1° ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di maggio e giugno 1993; tra il 1° ed il 15 marzo 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il 1° ed il 15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1° ed il 15 settembre 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e dicembre 1993;

2) per i soggetti colpiti dagli eventi di Firenze, tra il 1° ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate nel mese di giugno 1993; tra il 1° ed il 15 marzo 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il 1° ed il 15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1° ed il 15 settembre 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e dicembre 1993;

d) il recupero dei tributi iscritti a ruolo e non corrisposti, anche in materia di tributi locali, per effetto del differimento disposto con il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, deve essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1994, mediante pagamento dilazionato in sei rate, di pari importo, scadenti alle date stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il recupero dei tributi locali riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo non disciplinato dalle disposizioni che precedono deve essere effettuato in dodici rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 1994;

e) il versamento delle somme dovute e non corrisposte, relative al contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, deve essere effettuato in due rate, di pari importo, da corrispondere, rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire trecento milioni per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6656 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GALLO - BARUCCI

Visto, il Guardasigilli: CONSO